

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) NUOVI OBBLIGHI PER LE IMPRESE

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.

Il sistema SISTRI prevede l'iscrizione di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009.

Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.

COMMERCianti ED INTERMEDIARI

- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

CONSORZI

- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

TRASPORTATORI PROFESSIONALI

- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.

OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE

- il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge n. 84/1994 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

RECUPERATORI E SMALTITORI

- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI A VANTAGGIO DELLE PICCOLE IMPRESE

L'articolo 7 del decreto prevede la possibilità per le piccole imprese ivi indicate, previa iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 3, di adempiere agli obblighi di cui al decreto tramite delega alle organizzazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di loro diretta emanazione. In tale ipotesi le organizzazioni imprenditoriali, o le loro società di servizi, sono tenute ad iscriversi al SISTRI e provvedono alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI. La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI rimane comunque a carico del soggetto delegante.

MODALITA' D'ISCRIZIONE

PRIMA FASE - ISCRIZIONE

L'Operatore si iscrive al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalità:

ONLINE

L'utente, dopo aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI (www.sistri.it) dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione seguendo le istruzioni riportate nella procedura di iscrizione online. Il Portale sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

Perché la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà inserire in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all'azienda.

FAX

L'utente potrà comunicare, dopo aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

Perché la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà comunicare in un unico fax la totalità delle informazioni relative all'azienda.

TELEFONO

L'utente potrà comunicare, i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al seguente numero verde: **800 00 38 36**. Il call center sarà attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine previsto per l'iscrizione; successivamente, il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Perché la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà comunicare in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all'azienda.

All'atto della comunicazione dei dati, l'utente dovrà specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) della persona da contattare.

Qualora l'utente per le attività previste dal decreto si avvalga di un'Associazione imprenditoriale che ha sottoscritto la convenzione con la Camera di Commercio, così come disciplinato dal decreto stesso, ritirerà presso tale Associazione o presso la sua società di servizi il dispositivo USB; in tal caso dovrà specificare al momento dell'iscrizione il nome e la sede dell'Associazione o della società di servizi.

Il SISTRI comunicherà a ciascun utente, entro 48 ore, l'avvenuta ricezione dei dati e il numero di pratica assegnato.

SECONDA FASE - CONSEGNA DEI DISPOSITIVI

Siti di Distribuzione

La consegna dei dispositivi USB e delle black box (per le sole imprese di trasporto) avverrà:

- per le imprese di trasporto iscritte all' Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione regionale o provinciale dell'Albo competente;
- per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi. Nel caso in cui l'operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.

L'addetto del Sito di distribuzione consegna al legale rappresentante dell'Operatore (o a persona delegata) un plico contenente:

- il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
- la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al Sistema, la password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
- nel caso in cui l'operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal sito del portale SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.

La distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l'avvio dell'operatività del sistema.

Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo e le Associazioni imprenditoriali comunicheranno settimanalmente al SISTRI l'avvenuto ritiro dei dispositivi elettronici.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto ministeriale, è previsto il pagamento da parte degli Operatori di un contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema.

A) per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto in un'unica soluzione:

- per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti;
- per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale.

Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.

Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi.

Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano autonomamente rifiuti (è il caso, in genere, dei grandi gruppi industriali che dispongono di siti caratterizzati dalla presenza di più stabilimenti) e per le quali sono richiesti distinti dispositivi USB per ciascuna unità operativa, il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato per ciascuna di esse.

B) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.

Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo è dovuto per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi.

C) per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute al pagamento del contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

D) per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e loro società di servizi il contributo è unico ed è quello previsto nell' allegato II del Decreto ministeriale.

Il pagamento del contributo potrà essere effettuato presso qualsiasi Ufficio Postale, il proprio istituto bancario o, se il pagamento viene effettuato in contanti, presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d'Italia).

Ciascun Operatore, non appena si iscriverà al SISTRI, riceverà un numero di pratica e, successivamente, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.

Il pagamento potrà avvenire nei seguenti modi:

presso qualsiasi Ufficio Postale:

mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

- Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010
- il codice fiscale dell'Operatore
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

presso gli sportelli del proprio istituto di credito:

mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214. In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:

- contributo SISTRI/anno 2010
- il codice fiscale dell'Operatore
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione;

presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):

versando il contributo in contanti con la seguente causale di versamento:

- Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010;
- il codice fiscale dell'Operatore
- il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:

- numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario;
- l'importo del versamento;
- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Per qualsiasi comunicazione è, in ogni caso, possibile contattare il SISTRI al seguente numero verde: 800 00 38 36

A seguito dell'invio al SISTRI degli estremi del pagamento, gli Operatori saranno contattati dalle Camere di Commercio, dalle Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi USB e delle *black box*.

In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potrà procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.

COSTI DI ADESIONE

Riportiamo i costi delle principali categorie

PRODUTTORI

ADDETTI per unità locale	CONTRIBUTO IN EURO Pericolosi	CONTRIBUTO IN EURO Non pericolosi
<10	120	* 60
Da 11 a 50	180	90
Da 51 a 250	300	150
Da 251 a 500	500	250
>500	800	400

* I produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di addetti inferiore ai 10 dipendenti potranno scegliere se aderire o meno al SISTRI.

N.B. Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

TRASPORTATORI

Quantità annua autorizzata	CONTRIBUTO Pericolosi IN EURO	CONTRIBUTO Non pericolosi IN EURO	CONTRIBUTO Trasportatori di cui all'Art.212, c.8, d.lgs. 152/2006
Fino a 3.000 t/anno	120	60	
Fino a 6.000 t/anno	140	70	
Fino a 15.000 t/anno	180	90	
Fino a 60.000 t/anno	250	125	
Fino a 200.000 t/anno	350	175	
Oltre a 200.000 t/anno	500	250	
PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO	€150	€150	fino a due veicoli € 100 per ogni veicolo oltre i due veicoli €150 per ogni veicolo

ATTIVITÀ DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13) E DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)

Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO Pericolosi IN EURO	CONTRIBUTO Non pericolosi IN EURO
<1.000	€300	€150
Tra 1.000 e 5.000	€500	€250
Tra 5.000 e 20.000	€800	€400
Tra 20.000 e 50.000	€1.200	€600
Tra 50.000 e 100.000	€1.800	€900
Oltre 100.000	€2.500	€1.200

DEMOLITORI E ROTTAMATORI

Quantità in tonnellate/anno	CONTRIBUTO IN EURO
<1.000	300
Tra 1.000 e 5.000	500
Tra 5.000 e 20.000	800
Tra 20.000 e 50.000	1.200
Tra 50.000 e 100.000	1.800
Oltre 100.000	2.500

Rientrano in tale classificazione anche i concessionari/gestori, case costruttrici/automeccanico di veicoli

DISPOSITIVI ELETTRONICI



Agli utenti del SISTRI vengono consegnati:

- **un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza** dalla propria postazione al sistema, definito dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Ciascun dispositivo USB contiene: l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
- **un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo** che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito *black box*. La consegna e l'installazione della *black box* avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul Portale del SISTRI.
- **apparecchiature di sorveglianza** per monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dagli impianti di discarica.

RETE DI ASSISTENZA

Il sistema SISTRI ha previsto una rete di assistenza in caso di malfunzionamento dei dispositivi dovuti a vizi dei dispositivi stessi. In tal caso gli operatori dovranno comunicare tempestivamente il malfunzionamento al SISTRI che provvederà, a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dei dispositivi:

- entro 24 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software;
- entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l'hardware.

Il SISTRI provvede alla sostituzione gratuita dei dispositivi nel caso in cui il difetto sia imputabile a un vizio originale del prodotto. Viceversa, in caso di danni procurati dall'incuria dell'utente, i costi di sostituzione saranno a suo carico.

SCADENZARIO

13 febbraio 2010 (30 giorni dall'entrata in vigore del decreto): termine entro il quale le autofficine interessate possono fare domanda al Sistri accedendo all'apposita sezione ("Officine", sul portale www.sistri.it - Menu "Sistri è facile!", a sinistra nell'home page) per essere autorizzate ad installare le black box di cui i trasportatori dovranno essere dotati

28 febbraio 2010 (45 giorni dall'entrata in vigore del decreto): termine entro il quale i soggetti di cui alla categoria 1 devono iscriversi al Sistri

28 marzo 2010 o, meglio, dal 13 febbraio al 28 marzo 2010 (dal 30° al 75° giorno dall'entrata in vigore del decreto): termine entro il quale devono iscriversi al Sistri i soggetti di cui alla categoria 2

13 luglio 2010 di soggetti tenuti all'adesione al sistema Sistri dovranno effettuare le registrazioni

12 agosto 2010: (210 giorni dall'entrata in vigore del decreto): termine entro il quale il secondo gruppo di soggetti tenuti all'adesione al sistema Sistri dovranno effettuare le registrazioni. Tale termine equivale *anche* alla data a partire dalla quale i soggetti che aderiscono volontariamente al sistema potranno esercitare tale facoltà.

LEGENDA:

Soggetti in categoria 1

- I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
- I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati
- Le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali
- Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
- I soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale)

Soggetti in categoria 2

- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 che hanno fino a cinquanta dipendenti
- I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006 che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti